



DELIBERA N. 274/19/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI
CONFRONTI DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR
TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE (C.F. 01225340585) PER LA
PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL'ARTICOLO 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.
177**

(CONTESTAZIONE N. 26/19/SIR)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 dicembre 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Tusmar*) ed, in particolare, l’articolo 41;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO l’articolo 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” ai sensi del quale “*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli*



indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019".

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2009 sugli *"Indirizzi interpretativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177"* (di seguito denominata *Direttiva sugli indirizzi interpretativi*);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante adozione del *«Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante "Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"»*, e, in particolare, l'Allegato A, recante *"Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni"*, come modificato dalla delibera n. 529/14/CONS del 13 ottobre 2014 e, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015, recante *"Modifiche al Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni"*;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *"Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 4/16/CONS, del 14 gennaio 2016, recante *"Nuove modalità per la comunicazione all'Autorità delle spese pubblicitarie delle AA.PP. e degli enti pubblici di cui all'art. 41, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Approvazione di un nuovo modello telematico e differimento del termine di presentazione delle comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 59/17/CONS dell'8 febbraio 2017, recante *"Termine di presentazione delle comunicazioni all'Autorità delle spese pubblicitarie delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all'articolo 41, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177"*.

VISTI gli esiti del monitoraggio d'ufficio sulle comunicazioni delle spese pubblicitarie per fini istituzionali da parte delle amministrazioni pubbliche ed enti pubblici anche economici;



VISTO l'atto di contestazione n. 26/19/SIR del 22 ottobre 2019, notificato all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale in pari data, con prot. AGCOM n. 0443477;

VISTI gli atti del procedimento complessivamente acquisiti;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Direttore Servizio ispettivo, Registro e CO.RE.COM n. 26/19/SIR del 22 ottobre 2019, notificato a mezzo PEC in pari data, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito AGCOM) ha contestato all'Autorità di sistema portuale del mar Tirreno Centro Settentrionale (di seguito denominata Autorità Portuale), cod. fisc.: 01225340585, con sede in Civitavecchia (RM), Molo Vespucci snc, Cap 00053, la presunta violazione della disposizione contenuta nell'articolo 41, comma 1, del *Tusmar*.

Dall'esame della comunicazione trasmessa dall'Autorità Portuale, in data 1° agosto 2019, prot. n. 9949, relativamente alle spese per pubblicità istituzionale, riferite all'esercizio 2017, è emerso che:

- Alla voce “*su quotidiani e periodici*” la somma di Euro: 21.200,48, pari al 100 % del totale delle spese pubblicitarie (Euro: 21.200,48);
- Alla voce “*su emittenza privata televisiva e radiofonica locale*” la somma di Euro: 0,00, pari allo 0 % del totale delle spese pubblicitarie (Euro: 21.200,48);
- Alla voce “*su altri mezzi di comunicazione*” la somma di Euro: 0,00;

L'Autorità Portuale, dunque, avrebbe violato l'articolo 41, comma 1, del *Tusmar* ove si prevede che le somme “*che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea*”.

2. Deduzioni dell'Autorità Portuale e approfondimenti istruttori.

Con nota del 27 novembre 2019, prot. n. 14585, integrata successiva con quella del 5 dicembre 2019, prot. n. 14945, inviate tramite PEC, l'Autorità Portuale ha rappresentato che rispetto all'importo complessivo delle spese di pubblicità istituzionale comunicate di euro 21.200,48, erroneamente sono state considerate le spese relative ad abbonamenti a notiziari di agenzia di stampa, rispettivamente euro 5.200,00 per



l'agenzia *Dire* ed euro 6.240,48 per l'Agenzia *Ansa* e che solo il rimanente importo di euro 9.760,00 è da considerarsi come quota relativa alla voce quotidiani e periodici in quanto trattasi di acquisto di spazi pubblicitari sul "Libro dei fatti 2017", edito dalla Società GMC Sapa.

L'Autorità Portuale inoltre fa presente di aver omesso, nella comunicazione, la spesa per l'acquisto di spazi pubblicitari sull'emittenza radiofonica locale "Radio Stella Città", pari ad un importo di euro 2.196,00. Tale spesa è avvenuta per il tramite della Società Euromedia Srl in occasione delle celebrazioni dei 1900 anni dalla morte dell'imperatore Traiano, esibendo, in copia, i documenti amministrativi e la relativa fattura.

3. Valutazioni dell'AGCOM.

Nel corso dell'istruttoria dall'esame della documentazione prodotta dall'Autorità Portuale, è emerso, tuttavia, che la stessa ha effettivamente destinato la spesa per spazi pubblicitari su emittenza radiofonica locale per un importo pari ad euro 2.196,00 che aveva erroneamente omesso di comunicare.

Inoltre l'Autorità Portuale ha sostenuto la spesa di un importo complessivo pari ad euro 9.760,00, che attiene alla voce "quotidiani e periodici" e non invece, come riportata erroneamente alla stessa voce l'importo di euro 21.200,48.

Alla luce delle informazioni ricevute e dall'esame dei documenti forniti, il computo complessivo delle spese pubblicitarie risulta essere così rideterminato:

- alla voce "su quotidiani e periodici", risulta destinata la somma di euro: 9.760,00, pari al 81,63 % del totale delle spese pubblicitarie (euro: 11.956,00);
- alla voce "su emittenza radiofoniche e/o televisive locali", risulta destinata la somma di euro 2.196,00, pari al 18,37 % del totale delle spese pubblicitarie (euro 11.956,00);
- alla voce "su altri mezzi di comunicazione", non risulta destinata nessuna somma del già citato totale delle spese pubblicitarie (euro: 11.956,00).

CONSIDERATO pertanto che, sulla base dei nuovi dati forniti in sede istruttoria dall'Autorità Portuale e all'esito della riclassificazione, come sopra illustrato, risulta effettivamente rispettata le quote d'obbligo sia del 50 per cento da destinare alla voce "su quotidiani e periodici", che quella del 15 per cento, da destinare alla voce "su emittenza radiofoniche e/o televisive locali" per fini di pubblicità istituzionale.

RITENUTO, per le ragioni di cui sopra, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio;



UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

Si archivia il procedimento sanzionatorio n. 26/19/SIR del 22 ottobre 2019, avviato nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale: (cod. fisc.: 01225340585), con sede in Civitavecchia (RM), Molo Vespucci snc, Cap 00053.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi